PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

3.12.2008 PE416.253v02-00

EMENDAMENTO DI COMPROMESSO 5

Progetto di relazione **(PE 405.718v01-00)**
Carlos Coelho
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
(COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216 (COD)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

alla proposta della Commissione di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[1],

---

* ***Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.***
Correzioni e adeguamenti tecnici di servizio: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ‖.

1 GU C […] del […], pag. […].

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Salonicco ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello comunitario in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell'Unione europea e per i sistemi d'informazione (VIS e SIS II).

(2) In questo contesto, il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri[1], effettuando così un passo importante verso l'uso di nuovi elementi che renderanno più sicuri i documenti di viaggio e più stretto il legame tra il passaporto e il suo titolare per contribuire in maniera consistente ad impedire un uso fraudolento del documento.

(3) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede l'obbligo generale di rilevare le impronte digitali che saranno conservate in un microprocessore di tipo senza contatto inserito nel passaporto. Le prove effettuate hanno dimostrato però l'esigenza di accordare delle deroghe. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d'identità "uno a uno". Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti importanti che le rendono difficili da controllare durante l'intero periodo di validità del passaporto.

(4) L'armonizzazione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali è essenziale per mantenere norme di sicurezza comuni e per semplificare i controlli alle frontiere. Per ragioni sia giuridiche che di sicurezza, la definizione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali nel quadro del rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio da parte degli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale.

(4 bis) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 impone di rilevare e conservare i dati biometrici nel supporto di memorizzazione dei passaporti e documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ciò non pregiudica qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri. Il regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di basi di dati ai fini della conservazione di tali dati negli Stati membri, questione che riguarda strettamente il diritto nazionale.

(5) Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, sarà introdotto il principio "una persona - un passaporto". Questa regola è raccomandata anche dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e fa in modo che il passaporto e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto.

(5 bis) Tenendo conto del fatto che gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare passaporti individuali ai minori e che potrebbero esservi differenze significative tra le legislazioni degli Stati membri riguardo all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte di bambini, la Commissione dovrebbe studiare la

[1] GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

necessità di misure volte a garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.

(6) ***Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'***articolo 5 del trattato. ***In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo,*** il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(7) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché ▌ il presente regolamento ***sviluppa*** l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ***dovrebbe*** decidere, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento ▌ , se intende ***attuarlo*** o meno nel suo diritto interno.

(8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[1]**.** il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[2]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi ***ultimi*** all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[3] che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[4].

(11) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo ***concluso tra l'***Unione europea, ***la*** Comunità europea e ***la*** Confederazione svizzera ***sull'***associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto A*,* della decisione

---

1 GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43.
2 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
3 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
4 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

1999/437/CE, in combinato disposto con ***l'articolo 3*** delle decisioni ***2008/146/EC***[1] e ***2008/149/JHA***[2]del Consiglio.

(11bis) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen[3] ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio[4].

(12) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 va quindi modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è modificato come segue:

(1) ***L'articolo 1,*** paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.

Sono rilasciati come documenti individuali.

Entro il …* la Commissione presenta una relazione sui requisiti per i bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, e propone, se necessario, iniziative appropriate al fine di garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri."

(1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

***"*2. I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione *altamente protetto* che contiene un'immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre *due* impronte digitali, *prese a dita piatte*, in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati."**

(2) ***All'articolo 1*** è inserito il seguente paragrafo ***2 bis***:

"2bis. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:

---

[1] ***GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.***

[2] ***GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.***

[3] ***Documento del Consiglio 16462/06 accessibile sul sito: http://register.consilium.eu.int.***

[4] ***GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.***

* ***Tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

(a) bambini di età inferiore a ***12 anni***.

Il limite d'età di 12 anni è provvisorio. La relazione di cui all'articolo 5 bis prevede una revisione del limite d'età, se necessario corredata da una proposta di modificare tale limite.

Ferme restando le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 5 bis gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale adottata prima del ...*, prevedono un limite di età inferiore a 12 anni possono applicare tale limite per un periodo transitorio fino a 4 anni dopo ...*. Il limite di età nel periodo transitorio non può tuttavia essere inferiore ai 6 anni;

(b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

(2 bis) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, gli Stati membri consentono il rilevamento delle impronte delle altre dita. Qualora sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, essi possono rilasciare un passaporto temporaneo avente una validità di 12 mesi o inferiore."

(2 ter) È inserito l'articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

1. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti per il rilascio di passaporti e documenti di viaggio.

2. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente nel rispetto dei diritti stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate a garanzia della dignità della persona interessata, in caso di difficoltà nel rilevamento."

(2 quater) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Le specifiche tecniche complementari *in conformità delle norme internazionali, tra cui in particolare le raccomandazioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO),* per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

(a) ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

(b) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche

---

** Data di entrata in vigore del presente regolamento*.

biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;

(c) requisiti qualitativi e norme *tecniche* comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali."

(2 quinquies) L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. I dati biometrici vengono rilevati e conservati nel supporto di memorizzazione dei passaporti e documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. **Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:**

(a) l'autenticità del documento;

(b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.

La verifica delle ulteriori caratteristiche di sicurezza è effettuata nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen). La mancanza di corrispondenza non pregiudica di per sé la validità del passaporto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne."

(2 sexies) È inserito l'articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Entro il ...*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio approfondito e su vasta scala, realizzato da un'autorità indipendente sotto la supervisione della Commissione, che esamina l'affidabilità e la fattibilità tecnica, anche attraverso una valutazione della precisione dei sistemi in funzione, dell'utilizzazione a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a 14 anni, ivi compreso un confronto dei tassi di respingimento ingiustificato registrati in ciascuno Stato membro, nonché - sulla base dei risultati di tale studio - un'analisi della necessità di norme comuni per quanto riguarda il processo di comparazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento."

(2 septies) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri applicano il presente regolamento:

(a) per quanto riguarda l'immagine del volto: al più tardi 18 mesi

(b) per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi 36 mesi

dall'adozione delle misure di cui all'articolo 2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei

---

* ***Tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.

Per quanto riguarda la seconda frase dell'articolo 1, paragrafo 1, essa viene applicata al più tardi il ...*. Tuttavia, la validità iniziale per il titolare resta impregiudicata".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ***negli*** Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

* ***Tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti "originatori" sicuri

Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di "documenti originatori" ("breeder documents") inaffidabili.

Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole.

Il Paramento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazione e procedure degli Stati membri per quanto riguarda i "documenti originatori" che devono essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione.

Il Consiglio provvederà pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter procedere a un confronto delle procedure e dei documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Questa analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi comuni o orientamenti sulle migliori pratiche in questo campo.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui all'articolo 5 bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5 bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.